



Provincia di Como

SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

AUTORIZZAZIONE N. 293 / 2018

Class. p_CO 09.03 - Fascicolo n. 2016/07

OGGETTO: DITTA: SIRCHI S.R.L. CON SEDE LEGALE A MILANO, CORSO MAGENTA 32 E IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CUCCIAGO, VIA STAZIONE 6/M. ESITO DELL'ISTRUTTORIA TECNICA PER L'APPROVAZIONE DELLA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI AL PROVVEDIMENTO N. 03 AMB/2014 DEL 24/9/2014 E SMI DEL RESPONSABILE DEL SUAP DI CUCCIAGO, AI SENSI DELLA PARTE II DEL D.LGS 152/06 E S.M.I.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

VISTI:

- Le Decisioni n° 2000/532/CE del 3 maggio 2000, n° 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, n° 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e n° 2001/573/CE del 23 luglio 2001 della Commissione delle Comunità Europee;
- la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell'Ambiente;
- la Deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.p.r. 915/82;
- il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- la L.R. 5 gennaio 2000 n° 1;
- la L.R. 3 aprile 2001 n° 6;
- la D.G.R. 9497 del 21 giugno 2002;
- la D.G.R. 10161 del 6 agosto 2002;
- la D.G.R. 19461 del 19 novembre 2004;
- la D.G.R. 8831 del 30 dicembre 2008;
- il D.M. 24 aprile 2008;
- la D.G.R. 3018 del 15 febbraio 2012
- la D.G.R. 3596 del 6 giugno 2012;
- la DGR 4696 del 28 dicembre 2012
- la D.G.R. 2970 del 2 febbraio 2012;

- il D.D.S. n.1795 del 4 marzo 2014;
- la Legge 15 maggio 1997 n° 127;
- la Legge 7 agosto 1990 n° 241;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di cui all'allegato VIII punto 5.2 alla parte seconda del D. Lgs 152/06 e s.m.i. di competenza regionale;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti del responsabile del SUAP di Cucciago:

- Provvedimento n. 03 AMB/2014 del 24/9/2014, che recepisce quale parte integrante il P.D. n.295/A/ECO del 12/8/2014 del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como di modifica sostanziale dell'AIA;
- Provvedimento n. 04 AMB/2014 del 22/11/2014, che recepisce quale parte integrante il P.D. n. 400/A/ECO del 13/11/2014 del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como di modifica del suddetto P.D. n. 295/A/ECO;

RICHIAMATI INOLTRE:

- Provvedimento n. 05 AMB/2015 del 9/02/2015 del responsabile del SUAP di Cucciago, che recepisce quale parte integrante il P.D. n. 36/A/ECO del 4/02/2015 del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como di approvazione della variante non sostanziale dell'AIA;
- Provvedimento n. 06 AMB/2015 del 18/09/2015 del responsabile del SUAP di Cucciago, che recepisce quale parte integrante il P.D. n. 303/A/ECO del 10/08/2015 del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como di approvazione della variante non sostanziale dell'AIA;
- Provvedimento n. 10 AMB/2016 del 05/10/2016 del responsabile del SUAP di Cucciago, che recepisce quale parte integrante il P.D. n. 313/A/ECO del 28/09/2016 del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como di approvazione della variante non sostanziale dell'AIA;

ATTESO che il Gestore Sirchi Srl ha presentato in data 30/04/2017 istanza di modifica sostanziale dell'AIA presso il SUAP del Comune di Cucciago;

RICHIAMATA la nota SUAP prot. 2580 del 15/05/2017 di avvio del procedimento per la modifica sostanziale dell'AIA, ai sensi degli artt.7 e 8 della L.241/90;

PRESO ATTO che il Provvedimento del Responsabile del Servizio Rifiuti della Provincia di Como n. 354/2017 del 19/07/2018, così come modificato dal Provvedimento n. 290/2018 del 21/06/2018 ha determinato l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di modifica sostanziale di che trattasi, prescrivendo le condizioni di realizzazione della modifica ed esercizio dell'attività soggetta ad AIA;

CONSIDERATI i contenuti della documentazione integrativa prodotta dal Gestore, in atti provinciali: prot. 37456/2017, prot. 38762/2017, prot. 41251/2017, prot. 41253/2017, prot. 42585/2017, prot. 10145/2018, prot. 11534/2018, prot. 12606/2018, prot. 15671/2018, prot. 15716/2018, prot. 22681/2018, prot. 23079/2018;

PRESO ATTO che la Conferenza dei Servizi, riunitasi in data 4/12/2017 e 31/05/2018, si è conclusa con l'espressione di parere favorevole con prescrizioni per la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto di cui trattasi;

VISTI infine i contenuti della relazione finale di verifica ispettiva svolta presso l'impianto di che trattasi, trasmessa da ARPA con propria nota prot. 179231 del 30/11/2017;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici del Settore Ecologia e Ambiente, precisando che:

- le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative sono riportate nell'Allegato Tecnico e nell'Allegato A, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che sostituiscono integralmente l'allegato tecnico all'atto n. 03 AMB/2014 del 24/9/2014 e s.m.i. rilasciato dal SUAP di Cucciago;
 - l'istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico sopra richiamato;
 - la richiesta, formulata dalla Provincia di Como nel proprio parere in seno alla Conferenza di Servizi del 31/05/2018, di fornire descrizione specifica dei rifiuti identificati dai CER: 010499, 010599, 020699, 100899, 101399 non è stata soddisfatta nelle integrazioni in atti provinciali prot. 22681/2018 e prot. 23079/2018 e che pertanto tali rifiuti sono stralciati d'ufficio dall'elenco dei rifiuti autorizzati in ingresso all'impianto poiché la mancata identificazione dei medesimi non ha consentito di valutare l'idoneità dell'impianto alla loro gestione. Tali rifiuti non devono essere considerati qualora riportati negli elaborati tecnici di riferimento;
 - l'ammontare totale della fidejussione che il Gestore è tenuto a prestare alla Provincia di Como, ai sensi della D.G.R. n.19461/04, è pari a € **1.716.681,32** (unmilionesettecentosedicimilaseicentoottantuno/32 euro) e la validità deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di un anno;
 - ai sensi dell'art.29-octies comma 3 del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.
- E' fatta salva comunque la possibilità da parte dell'Autorità competente di disporre il riesame nei casi previsti dall'art.29-octies comma 4 del D.Lgs 152/06.

RITENUTO pertanto, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Cucciago, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

1. di approvare l'Allegato Tecnico e l'Allegato A al presente provvedimento quale esito dell'istruttoria per l'approvazione della modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con Provvedimento n. 03 AMB/2014 del 24/9/2014 e s.m.i del responsabile del SUAP di Cucciago, per l'impianto IPPC sito a Cucciago, via Stazione 6/m, gestito da Sirchi Srl per l'esercizio dell'attività di cui ai punti 5.1, 5.3.a), 5.3.b) e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs 152/06 e smi;
2. di stralciare dall'elenco dei rifiuti autorizzati in ingresso all'impianto i seguenti CER: 010499, 010599, 020699, 100899, 101399, in quanto il Gestore non ne ha fornito specifica descrizione nella documentazione a corredo dell'istanza, specificando che tali rifiuti non dovranno essere presi in considerazione qualora riportati negli elaborati tecnici di riferimento;
3. di stabilire un termine massimo di un anno dalla data di rilascio dell'atto di modifica dell'AIA da parte del SUAP per l'inizio dei lavori di variante dell'impianto previsti dal progetto approvato ed un termine massimo di tre anni dall'inizio dei lavori per l'ultimazione dei medesimi; il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza dell'autorizzazione. A tal fine la ditta dovrà dare comunicazione scritta, ai competenti uffici di questa Provincia, della data di inizio dei lavori;
4. di stabilire, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.Lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, che la domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata entro 12 anni dal rilascio dell'AIA, o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, oppure entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività IPPC principale;
5. che a fronte del rilascio dell'autorizzazione, l'ammontare totale della fideiussione che il Gestore deve versare a favore della Provincia di Como sia pari a € **1.716.681,32** (unmilionesettecentosedicimilaseicentoottantuno/32 euro) e che la validità della garanzia finanziaria deve essere pari alla data di validità dell'autorizzazione maggiorata di un anno. La mancata presentazione di un'appendice di estensione della polizza fideiussoria in essere o, in alternativa, di una nuova polizza di fideiussione bancaria o assicurativa entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione di approvazione del provvedimento di autorizzazione, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla D.G.R. n.19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla D.G.R. sopra citata.

Tale polizza fideiussoria può essere prestata anche per un periodo inferiore, comunque almeno pari ad anni 10. In tal caso, entro il termine perentorio di 12 mesi prima della scadenza della polizza in essere, il gestore è tenuto a presentare appendice di estensione della stessa fideiussione, a copertura di tutto il periodo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale, maggiorata di un anno. Qualora il Gestore non ottemperi a tale obbligo entro tale termine, il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale è revocato d'ufficio; l'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale è pertanto subordinata all'efficacia della polizza fideiussoria in essere.

È fatta salva la possibilità di presentare, in qualsiasi momento, nuova polizza fideiussoria avente un'estensione temporale pari alla durata prevista dalla vigente normativa.

6. Di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro;
7. di far presente che il provvedimento di autorizzazione produce gli effetti del 6° comma dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., trattandosi di impianto di gestione rifiuti che costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177 comma 2 dello stesso D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

DISPONE

la notifica del presente atto al SUAP di Cucciago ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;

la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici provinciali.

DÀ ATTO

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Lì, 25/06/2018

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE
BINAGHI FRANCO**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)